

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1361)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta dell'8 novembre 1973
(V. Stampato n. 1250)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(FERRI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(LUPIS)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 1973

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli addizionali alle dette Convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;

b) Convenzione complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;

c) Protocollo addizionale alla Convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;

d) Protocollo addizionale alla Convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle Convenzioni ed ai punti b) del Titolo II (clausole finali) dei Protocolli.

Art. 3.

Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 13 della Convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli Atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi Atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.

ALLEGATO

**CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE
NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE***(Parigi, 29 luglio 1960)*

I Governi della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca:

Considerando che l'Agenzia Europea per l'Energia Nucleare, creata nel quadro della Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (che nel seguito del presente documento sarà chiamata « l'Organizzazione »), ha il compito di promuovere nei paesi partecipanti la elaborazione e la armonizzazione di legislazioni riguardanti l'energia nucleare, particolarmente per quanto riguarda la responsabilità civile e l'assicurazione sui rischi atomici;

Desiderosi di assicurare un risarcimento adeguato ed equo alle persone che rimangono vittime di danni causati da infortuni nucleari, pur prendendo le misure necessarie ad assicurare che non venga ostacolato lo sviluppo della produzione e dell'impiego dell'energia nucleare a scopi pacifici;

Convinti della necessità di unificare le norme fondamentali applicabili nei vari paesi alla responsabilità derivante da tali infortuni, pur lasciando a questi paesi la responsabilità di prendere, sul piano nazionale, le misure complementari che ritengono necessarie, ed eventualmente di estendere le disposizioni della presente Convenzione ai danni risultanti da infortuni nucleari non coperti dalla Convenzione stessa:

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

a) Ai fini della presente Convenzione:

i) « Un infortunio nucleare » significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purché questi fatti o successione di fatti o qualsiasi danno così causato provengano o risultino dalle proprietà radioattive, o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o rifiuti radioattivi.

ii) « Impianti nucleari » significa i reattori, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione di sostanze nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinaggio di sostanze nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali sostanze; e tutti quegli altri impianti nei quali si tengono combustibili nucleari o prodotti, o rifiuti radioattivi e che potranno essere di volta in volta designati come tali dal Comitato Direttivo della Agenzia Europea

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'Energia Nucleare (che nel seguito sarà indicato col termine « Comitato Direttivo »).

iii) « Combustibili Nucleari » significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sarà di volta in volta designata come tale dal Comitato Direttivo.

iv) « Prodotti o rifiuti radioattivi » significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questo termine non include: 1) i combustibili nucleari; 2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici.

v) « Sostanze nucleari » significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi.

vi) « Operatore » di un impianto nucleare significa la persona designata o riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti come l'operatore di tale impianto nucleare.

b) Il Comitato Direttivo potrà escludere qualsiasi impianto nucleare, combustibile nucleare o sostanza nucleare dal campo di applicazione della presente Convenzione quando, a parere del Comitato Direttivo, la piccola entità del rischio ad essi inerente giustifichi tale esclusione.

ARTICOLO 2.

La presente Convenzione non si applica né agli infortuni nucleari verificatisi sul territorio di Stati non contraenti, né ai danni subiti su tali territori, a meno che la relativa legislazione nazionale non disponga altrimenti, senza pregiudizio tuttavia dei diritti di ricorso previsti all'articolo 6 d).

ARTICOLO 3.

L'operatore di un impianto nucleare sarà responsabile, a norma della presente Convenzione:

- a) di ogni danno alle persone o della morte di queste; e
- b) di ogni danno ai beni o perdita degli stessi, eccettuati:

i) i beni tenuti dall'operatore, o in sua custodia, o sotto il suo controllo nell'impianto stesso e per ragioni inerenti al funzionamento di questo; e

ii) nel caso previsto all'articolo 4, i mezzi di trasporto sui quali le sostanze nucleari in causa si trovavano al momento dell'infortunio nucleare, qualora sia provato che tali danni o morti o perdite (che nel seguito saranno designati col termine « danni ») siano stati causati da un infortunio nucleare nel quale erano coinvolti combustibili nucleari, o prodotti, o rifiuti radioattivi, o sostanze nucleari provenienti da detto impianto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4.

ARTICOLO 4.

Nel caso di trasporto di sostanze nucleari, ivi compresa la messa in magazzino nel corso del trasporto, e senza pregiudizio dell'articolo 2:

a) L'operatore di un impianto nucleare sarà responsabile, in conformità della presente Convenzione, per qualsiasi danno, se sarà provato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che questo è stato causato da un infortunio nucleare occorso fuori di tale impianto e nel quale siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto da detto impianto, soltanto se l'infortunio avrà avuto luogo:

i) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state prese in consegna da un altro operatore di un impianto nucleare situato nel territorio di una delle Parti Contraenti; e

ii) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale erano arrivate nel territorio di uno Stato non contraente, se il destinatario è situato nel territorio di quello Stato.

b) L'operatore di cui alla lettera a) i) del presente articolo sarà considerato, dal momento in cui prende in consegna le sostanze nucleari, come l'operatore responsabile, a norma della presente Convenzione, per i danni causati dagli infortuni nucleari che si verificheranno dopo tale presa in consegna e nei quali siano coinvolte dette sostanze nucleari.

c) Nel caso in cui delle sostanze nucleari siano state spedite da un luogo situato fuori del territorio delle Parti Contraenti ad un impianto nucleare situato in detto territorio, con l'approvazione dell'operatore di detto impianto, questi sarà responsabile, in conformità della presente Convenzione, per i danni causati da un infortunio nucleare occorso dopo che le sostanze nucleari di cui trattasi sono state caricate sul mezzo di trasporto col quale esse debbono esser spedite dal territorio dello Stato non contraente.

d) L'operatore responsabile, a norma della presente Convenzione, consegnerà al vettore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore oppure da o per conto di un altro garante finanziario che fornisca la garanzia finanziaria prevista dall'articolo 10. Detto certificato dovrà indicare il nome e l'indirizzo di tale operatore ed indicare anche l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Queste indicazioni non potranno esser contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato. Il certificato indicherà pure le sostanze nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia, ed includerà una dichiarazione della autorità pubblica competente attestante che la persona nominata nel certificato è un operatore ai sensi della presente Convenzione.

e) Una Parte Contraente potrà disporre, mediante apposite leggi, che, alle condizioni che potranno essere da dette leggi stabilite e dopo aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 10 a), un vettore possa, a sua richiesta e col consenso dell'operatore di un impianto nucleare situato nel territorio di detta Parte Contraente, su decisione della autorità pubblica competente, rendersi responsabile, a norma della presente Convenzione, in vece di tale operatore. In tal caso, a tutti i fini della presente Convenzione, il vettore sarà considerato, rispetto agli infortuni nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle sostanze nucleari, come operatore di un impianto nucleare situato nel territorio della Parte Contraente che ha emanato le leggi sopra menzionate.

ARTICOLO 5.

a) Se il combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un infortunio nucleare sono stati tenuti in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, nessuno degli operatori degli impianti nucleari nei quali essi sono stati tenuti precedentemente sarà responsabile dei danni. Se il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un infortunio nucleare sono stati tenuti in più di un impianto nucleare, ma non si trovavano in un impianto nucleare al momento in cui è stato causato il danno, nessuna persona, eccetto l'operatore dell'ultimo impianto nucleare in cui essi furono tenuti, o un operatore che li abbia presi in consegna susseguentemente, sarà responsabile dei danni.

b) Se, in conformità della presente Convenzione, il danno implica la responsabilità di più di un operatore, la responsabilità di costoro sarà in proprio e in solido; peraltro, quando detta responsabilità risulti da danni causati da un infortunio nucleare in cui siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto, l'ammontare massimo del quale detti operatori saranno responsabili, sarà l'ammontare più alto stabilito rispetto ad uno di detti operatori, a norma dell'articolo 7. In nessun caso, alcuna persona sarà richiesta, rispetto ad un infortunio nucleare, di pagare una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 6.

a) Il diritto al risarcimento dei danni causati da un infortunio nucleare può essere esercitato soltanto contro un operatore che sia responsabile a norma della presente Convenzione; detto diritto potrà ugualmente essere esercitato contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'operatore a norma dell'articolo 10, quando la legge nazionale prevede il diritto di azione diretta contro l'assicuratore o contro chiunque abbia dato all'operatore una garanzia finanziaria a norma dell'articolo 10.

b) Nessun'altra persona sarà responsabile dei danni causati da un infortunio nucleare, salva restando l'applicazione di qualsiasi accordo internazionale nel campo dei trasporti, che sia in vigore, o aperto alla firma, alla ratifica o alla adesione alla data della presente Convenzione.

c) Chiunque sia responsabile di danni causati da un infortunio nucleare in virtù di un accordo internazionale di cui al paragrafo b) del presente articolo, o in virtù della legislazione di uno Stato non-contraente, avrà diritto di rivalsa contro l'operatore responsabile di tali danni a norma della presente Convenzione, entro il limite stabilito dall'articolo 7.

d) Quando un infortunio nucleare ha luogo nel territorio di uno Stato non-contraente, o i danni sono stati sofferti in detto territorio, qualunque persona che abbia la sua sede principale di affari nel territorio di una Parte Contraente, o che sia impiegata da tale persona, avrà diritto di rivalsa per qualsiasi somma che sia tenuta a pagare rispetto a tale infortunio o a tali danni, entro il limite di responsabilità stabilito dall'articolo 7, contro l'operatore che, in mancanza dell'articolo 2, sarebbe stato responsabile.

e) Il Consiglio della Organizzazione potrà decidere che i vettori che abbiano la loro sede d'affari principale nel territorio di uno Stato non-contraente possano beneficiare delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo. Nel prendere tale decisione il Consiglio prenderà in debita considerazione le disposizioni generali concernenti la responsabilità civile nel campo della energia nucleare in vigore in tale Stato non-contraente e la misura in cui i nazionali delle Parti Contraenti e coloro che hanno la loro principale sede d'affari nel territorio di queste ultime possono beneficiare di tali disposizioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) L'operatore avrà diritto di rivalsa soltanto:

i) se il danno causato da un infortunio nucleare è dovuto ad un atto od omissione commessi con l'intenzione di causare un danno, contro la persona fisica che ha commesso tale atto od omissione intenzionalmente;

ii) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto; e

iii) se, e nella misura in cui, a norma dell'articolo 7 e), egli è responsabile per un ammontare eccedente quello stabilito nei suoi riguardi a norma dell'articolo 7 b), rispetto ad un infortunio nucleare verificatosi nel corso del transito di sostanze nucleari avvenuto senza il suo consenso, contro il vettore che ha effettuato il trasporto delle sostanze nucleari, eccetto che nel caso in cui tale trasporto sia stato effettuato allo scopo di salvare o tentar di salvare vite umane o beni o sia stato causato da circostanze indipendenti dalla volontà di tale vettore.

g) Se, in virtù del paragrafo f) del presente articolo, l'operatore ha un diritto di rivalsa, in una determinata misura, contro qualsiasi persona, tale persona non avrà, fino a tale misura, diritto di rivalsa contro l'operatore a norma dei paragrafi c) e d) del presente articolo.

h) Quando le disposizioni riguardanti un sistema di assicurazioni nazionali contro le malattie, di sicurezza sociale, di indennità per gli infortuni sul lavoro, o per le malattie professionali prevedono anche indennità per danni causati da infortuni nucleari, i diritti dei beneficiari delle disposizioni suddette e le loro eventuali rivalse saranno determinati dalla legge della parte contraente che ha istituito tale sistema.

ARTICOLO 7.

a) Il totale delle indennità dovute per i danni causati da un infortunio nucleare non sarà superiore all'ammontare massimo della responsabilità stabilita dal presente articolo.

b) L'ammontare massimo della responsabilità dell'operatore per i danni causati da un infortunio nucleare sarà di 15.000.000 di unità di conto dell'Accordo Monetario Europeo come definite alla data della presente Convenzione (che saranno nel seguito chiamate « unità di conto »). Peraltro, qualsiasi Parte Contraente, tenuto conto della possibilità dell'operatore di ottenere l'assicurazione o altra garanzia finanziaria richieste dall'articolo 10, potrà stabilire per legge un ammontare superiore od inferiore, ma in nessun caso inferiore a 5.000.000 di unità di conto. La somma sopra menzionata potrà essere convertita in valuta nazionale in cifre tonde.

c) Qualsiasi Parte Contraente potrà, con apposita legge, disporre che l'eccezione di cui all'articolo 3 (b) (ii) non sarà applicabile, a condizione che in nessun caso l'inclusione dei danni arrecati al mezzo di trasporto potrà ridurre la responsabilità dell'operatore rispetto ad altri danni ad una cifra inferiore a 5.000.000 di unità di conto.

d) L'ammontare della responsabilità degli operatori di impianti nucleari siti nel territorio di una Parte Contraente stabilito dal paragrafo b) del presente articolo, come pure le disposizioni di legge emanate da una Parte Contraente a norma del paragrafo c) del presente articolo, saranno applicabili alla responsabilità di detto operatore, qualunque sia il luogo in cui si è verificato l'infortunio nucleare.

e) Qualsiasi Parte Contraente potrà subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il proprio territorio alla condizione che l'ammontare massimo della responsabilità dell'operatore straniero in causa venga aumentato, se detta Parte Contraente ritiene che tale ammontare non copre

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adeguatamente i rischi di un infortunio nucleare durante il transito; tuttavia l'ammontare massimo così aumentato non potrà superare l'ammontare massimo della responsabilità degli operatori di impianti nucleari situati nel territorio della stessa Parte Contraente.

f) Le disposizioni del paragrafo e) del presente articolo non saranno applicabili:

i) al trasporto via mare quando esista, a norma del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale Parte Contraente o un diritto di transito pacifico attraverso il suo territorio; e

ii) al trasporto per via aerea quando esista, in virtù di un Accordo o a norma del diritto internazionale, un diritto di sorvolare il territorio di tale Parte Contraente e di atterrarvi.

g) Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento basata sulla presente Convenzione non saranno considerati come un risarcimento agli effetti della presente Convenzione e saranno pagati dall'operatore oltre l'ammontare del risarcimento che potrà essere da lui dovuto a norma del presente articolo.

ARTICOLO 8.

a) Il diritto al risarcimento a norma della presente Convenzione sarà estinto se una causa non sarà intentata entro dieci anni dalla data dell'infortunio nucleare. Nel caso di danni causati da un infortunio nucleare in cui siano implicati combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi che, al momento dell'infortunio erano stati rubati, perduti o abbandonati e non erano ancora stati recuperati, il periodo di estinzione del diritto sarà di dieci anni a partire dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono. Tuttavia la legge nazionale può stabilire un periodo di non meno di due anni per l'estinzione del diritto, o come periodo di prescrizione a partire dalla data in cui la persona che ha sofferto il danno viene a conoscenza tanto del danno quanto dell'operatore responsabile, o dalla data in cui la persona stessa avrebbe ragionevolmente dovuto venirne a conoscenza, peraltro il periodo di dieci anni non sarà sorpassato eccetto che nel caso contemplato dal paragrafo c) del presente articolo.

b) Nei casi previsti dall'articolo 13 d) i) 2) o ii) il diritto alla indennità non sarà estinto se, entro il periodo previsto dal paragrafo a) del presente articolo,

i) una causa è stata intentata davanti ad uno dei tribunali che possono esser designati dal Tribunale di cui all'articolo 7 della presente Convenzione prima che detto Tribunale abbia annunciato la propria decisione in merito; se questo Tribunale designerà come tribunale competente un tribunale diverso da quello davanti al quale la causa è già stata intentata, detto Tribunale potrà fissare il termine entro il quale tale causa dev'essere intentata davanti al tribunale competente così designato; o

ii) una richiesta è stata fatta ad una Parte Contraente di iniziare la procedura perché il Tribunale di cui all'articolo 17 designi il tribunale competente a norma dell'articolo 13 d) i) 2) o ii) ed una causa sia stata intentata dopo tale designazione entro i termini che saranno stabiliti dal Tribunale.

c) La legge nazionale potrà stabilire un termine più lungo che non i dieci anni se saranno state prese le misure opportune per coprire la responsabilità dell'operatore rispetto a qualsiasi causa per risarcimento che venga iniziata dopo la scadenza del termine di dieci anni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Salvo disposizioni in contrario della legge nazionale, qualsiasi persona che abbia subito danni a causa di un infortunio nucleare e che abbia intentato una causa per risarcimento entro il termine previsto dal presente articolo potrà presentare una domanda supplementare rispetto a qualsiasi aggravamento del danno dopo tale termine, a condizione che una sentenza definitiva sia stata pronunciata dal tribunale competente.

ARTICOLO 9.

Salve le disposizioni in contrario della legge nazionale, l'operatore non sarà responsabile dei danni causati da un infortunio nucleare dovuto ad atti di un conflitto armato, di invasione, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di natura eccezionale.

ARTICOLO 10.

a) Per far fronte alle responsabilità contemplate dalla presente Convenzione, si richiederà che l'operatore abbia e mantenga una assicurazione od altra garanzia finanziaria per l'ammontare stabilito a norma dell'articolo 7, e del tipo ed alle condizioni che saranno specificati dalle autorità pubbliche competenti.

b) L'assicuratore o qualsiasi altra persona che abbia accordato una garanzia finanziaria non potranno sospendere o terminare l'assicurazione o garanzia finanziaria previste dal paragrafo a) del presente articolo senza darne preavviso scritto di almeno due mesi alla autorità pubblica competente. Nel caso che l'assicurazione o altra garanzia riguardi il trasporto di sostanze nucleari esse non potranno esser sospese o terminate durante il periodo del trasporto.

c) Le somme provenienti dalla assicurazione, riassicurazione od altre garanzie finanziarie, non potranno essere impiegate che per le indennità da pagarsi per danni provocati da infortuni nucleari.

ARTICOLO 11.

La natura, la forma e la misura delle indennità e la loro equa ripartizione saranno governate, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, dalla legge nazionale.

ARTICOLO 12.

Le indennità pagabili a norma della presente Convenzione, i premi di assicurazione e riassicurazione, come pure le somme provenienti dalla assicurazione e riassicurazione o da altra garanzia finanziaria a norma dell'articolo 10 e gli interessi e le spese di cui all'articolo 7 g) sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 13.

a) I soli tribunali competenti a giudicare le cause di cui agli articoli 3, 6 a), 6 c) e 6 d) saranno i tribunali competenti secondo la legge della Parte Contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare del quale è responsabile l'operatore.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Nel caso di un infortunio nucleare avvenuto durante il trasporto, i tribunali competenti saranno soltanto, salve le disposizioni in contrario di cui al paragrafo c) del presente articolo, i tribunali competenti secondo la legge della Parte Contraente nel cui territorio le sostanze nucleari implicate si trovavano al momento dell'infortunio nucleare.

c) Quando un infortunio nucleare ha luogo fuori del territorio delle Parti Contraenti, durante il trasporto, o quando il luogo in cui si trovavano le sostanze nucleari implicate non può essere determinato, o quando al momento dell'infortunio le sostanze nucleari si trovavano in territorio su cui aveva giurisdizione più di una Parte Contraente, i tribunali competenti secondo la legge della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare sono i soli competenti.

d) Quando, a norma dei paragrafi a) e c) del presente articolo, i Tribunali di più di una Parte Contraente sono competenti, la competenza sarà assegnata:

i) Nel caso di un infortunio nucleare occorso durante il trasporto di materie nucleari:

1) ai tribunali competenti secondo la legge della Parte Contraente in quella parte del suo territorio dove è immatricolato il mezzo di trasporto sul quale si trovavano le sostanze nucleari al momento dell'infortunio nucleare, a condizione che essi siano competenti a norma del paragrafo c) del presente articolo, o

2) in difetto di tribunali del genere, ad uno dei tribunali che sono competenti a norma del paragrafo c) del presente articolo, designato su richiesta della Parte Contraente interessata dal Tribunale menzionato all'articolo 17, come il più direttamente connesso alla causa di cui trattasi.

ii) In tutti gli altri casi, ai tribunali competenti a norma della legge della Parte Contraente designati dal Tribunale sopra menzionato (a domanda della Parte Contraente interessata) come i più direttamente connessi alla causa di cui trattasi.

e) Le sentenze pronunciate, dopo il giudizio o in contumacia, dal tribunale competente secondo le disposizioni del presente articolo, quando saranno divenute esecutorie secondo le leggi applicate da detto tribunale, diverranno esecutorie nel territorio di tutte le altre Parti Contraenti, non appena compiute le formalità prescritte dalla Parte Contraente interessata. Il merito della causa non sarà più oggetto di altri procedimenti. Queste disposizioni non si applicano alle sentenze interlocutorie.

f) Quando una causa è intentata contro una Parte Contraente nella sua veste di operatore di un impianto nucleare, tale Parte Contraente non potrà invocare alcuna immunità giurisdizionale davanti al tribunale competente a norma del presente articolo.

ARTICOLO 14.

a) La presente Convenzione sarà applicata senza discriminazione alcuna sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza.

b) « Legge nazionale » e « Legislazione nazionale » significa la legge o la legislazione nazionale del tribunale avente giurisdizione in virtù della presente Convenzione sulle rivendicazioni insorgenti in seguito ad un infortunio nucleare, e detta legge o legislazione si applicheranno a tutte le questioni sia di merito che di procedura che non sono specificamente governate dalla presente Convenzione.

c) Tale legge e legislazione saranno applicate senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, il domicilio o la residenza.

ARTICOLO 15.

a) Ogni Parte Contraente potrà prender le misure che riterrà necessarie per aumentare l'ammontare della indennità prevista dalla presente Convenzione.

b) Per quella parte della indennità che comporti l'impiego di fondi pubblici e sia in eccesso di 5.000.000 di unità di conto, di cui all'articolo 7, l'applicazione di tali misure potrà esser soggetta a condizioni che potranno derogare dalle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 16.

Le decisioni prese dal Comitato Direttivo a norma dell'articolo 1 a) ii), 1) a) iii) ed 1 b) saranno approvate di comune accordo dai membri che rappresentano le Parti Contraenti.

ARTICOLO 17.

Qualsiasi divergenza fra due o più Parti Contraenti circa la interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato Direttivo ed in mancanza di una soluzione amichevole sarà, dietro richiesta di una delle Parti Contraenti, deferita al Tribunale stabilito con la Convenzione del 20 dicembre 1957 sulla istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

ARTICOLO 18.

a) Riserve su una o più disposizioni della presente Convenzione potranno esser fatte in qualsiasi momento prima della ratifica o della adesione alla presente Convenzione, o prima della notifica, a norma dell'articolo 23, riguardante il territorio o territori menzionati nella notifica stessa; queste riserve saranno ammissibili soltanto se i loro termini saranno stati espressamente accettati dai Firmatari.

b) Non sarà tuttavia necessaria l'accettazione di quei firmatari che non avranno ratificato la presente Convenzione entro un periodo di dodici mesi dalla data in cui è stata loro data notifica di tale riserva dal Segretario Generale dell'Organizzazione, a norma dell'articolo 24.

c) Qualsiasi riserva ammessa a norma del presente articolo potrà esser ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.

ARTICOLO 19.

a) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

b) La presente Convenzione entrerà in vigore non appena almeno cinque Firmatari avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Per ogni Firmatario che la ratificherà in seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica.

ARTICOLO 20.

Le modifiche da apportarsi alla presente Convenzione saranno adottate col comune accordo di tutte le Parti Contraenti. Dette modifiche entreranno in vigore quando saranno state ratificate o confermate da due terzi delle Parti Contraenti. Nei riguardi delle Parti Contraenti che le ratifichino o confermino più tardi, le modifiche stesse entreranno in vigore dalla data della relativa ratifica o conferma.

ARTICOLO 21.

a) Il Governo di qualsiasi Paese membro o associato della Organizzazione, che non sia firmatario della presente Convenzione, potrà aderirvi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.

b) Il Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi mediante notifica al Segretario Generale della Organizzazione, e con l'assenso unanime delle Parti Contraenti. Tale adesione avrà effetto dalla data di tale assenso.

ARTICOLO 22.

a) La presente Convenzione è stipulata per la durata di dieci anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore. Ogni Parte Contraente potrà, dandone un preavviso di dodici mesi al Segretario Generale dell'Organizzazione, por termine, per quanto la riguarda, all'applicazione della presente Convenzione alla fine del periodo di dieci anni suddetto.

b) La presente Convenzione resterà in vigore, alla fine del periodo di dieci anni, per un periodo di cinque anni per quelle Parti Contraenti che non hanno posto termine alla sua applicazione nei propri riguardi a norma del paragrafo a) del presente articolo, e dopo tale periodo di cinque anni, per periodi successivi di cinque anni per quelle Parti Contraenti che non avran posto termine alla applicazione della presente Convenzione nei loro riguardi alla fine di uno di tali periodi di cinque anni mediante preavviso di dodici mesi al Segretario Generale della Organizzazione.

c) Il Segretario Generale della Organizzazione convocherà una conferenza per esaminare la opportunità di una revisione della presente Convenzione, dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, o in qualsiasi altro momento, dietro richiesta di una Parte Contraente, entro sei mesi dalla data di tale richiesta.

ARTICOLO 23.

a) La presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti Contraenti.

b) Ciascun Firmatario o Parte Contraente potrà, al momento della firma o ratifica o adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi altro momento dopo tale firma, ratifica o adesione, notificare al Segretario Generale della Organizzazione che la presente Convenzione sarà applicabile a quelli dei suoi territori, inclusi quei territori per i quali la Parte Contraente ha la responsabilità delle relazioni internazionali, ai quali la presente Convenzione non è applicabile in virtù del paragrafo a) del presente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo e che sono indicati nella notifica. Tale notifica potrà, rispetto a qualsiasi territorio o territori in essa menzionati, essere ritirata, dandone un preavviso di dodici mesi al Segretario Generale della Organizzazione.

c) I territori delle Parti Contraenti, inclusi quelli per i quali la Parte Contraente ha la responsabilità delle relazioni internazionali, ai quali non si applica la presente Convenzione, saranno considerati, ai fini della Convenzione stessa, come territori di uno Stato non-contraente.

ARTICOLO 24.

Il Segretario Generale della Organizzazione darà comunicazione a tutti i Firmatari ed ai Governi aderenti del ricevimento di tutti gli strumenti di ratifica, adesione, ritiro, notifica di cui all'articolo 23 e delle decisioni del Comitato Direttivo di cui all'articolo 1 a) ii), 1 a) iii) e 1 b). Il Segretario Generale comunicherà pure agli stessi la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adottata, e la data di entrata in vigore di tale modifica, come pure le riserve fatte a norma dell'articolo 18.

Allegato I

Le seguenti riserve sono state accettate in pari data della firma della presente Convenzione:

1. Articolo 6 a)

Riserva della Repubblica Federale di Germania, del Governo della Repubblica Austriaca e del Governo del Regno di Grecia

Riserva del diritto di lasciar sussistere, mediante una disposizione di legge nazionale, la responsabilità di altre persone diverse dall'operatore, oltre a quella dell'operatore, a condizione che dette persone siano interamente coperte, rispetto alla loro responsabilità, incluso il caso di difesa contro atti ingiustificati, da assicurazione od altra garanzia finanziaria ottenuta dall'operatore.

2. Articolo 6 b) e c)

Riserva del Governo della Repubblica Austriaca, del Governo del Regno di Grecia, del Governo del Regno di Norvegia e del Governo del Regno di Svezia

Riserva del diritto di considerare le proprie leggi nazionali che comportano disposizioni equivalenti a quelle incluse negli accordi internazionali di cui all'articolo 6 b) quali accordi internazionali ai fini dell'articolo 6 b) e c).

3. Articolo 7

Riserva del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

Riserva del diritto, rispetto agli operatori di impianti nucleari situati nel territorio del Regno Unito, eccettuati i Dipartimenti Governativi e la Atomic Energy Authority, che i paragrafi a), b) e c) dell'articolo 7 siano applicati:

i) come se i paragrafi a) e b) dell'articolo 7 disponessero che, per quanto riguarda i danni dei quali un operatore sia responsabile a norma della presente Convenzione, e causati da infortuni nucleari occorsi nel periodo in cui l'assicurazione o altra garanzia finanziaria riguardante il suo impianto deve esser tenuta in vita a norma delle leggi del Regno Unito, la somma di 14.000.000 di unità di conto deve essere disponibile per il risarcimento dei danni;

ii) come se il paragrafo c) dell'articolo 7 disponesse che, per quanto riguarda i danni di cui al paragrafo i), 5.000.000 di unità di conto dovranno esser disponibili per risarcimento di danni, eccettuati quelli causati al mezzo di trasporto, e

iii) come se i paragrafi a) e b) dell'articolo 7 disponessero che qualsiasi pagamento in eccesso di detto ammontare di 14.000.000 di unità di conto dovrà, senza pregiudizio dell'articolo 15, esser soggetto alla approvazione parlamentare delle disposizioni necessarie per l'assegnazione di fondi supplementari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Articolo 19

Riserva del Governo della Repubblica Federale di Germania, del Governo della Repubblica Austriaca e del Governo del Regno di Grecia

Riserva del diritto di considerare la ratifica della presente Convenzione come assunzione dell'obbligo, in conformità del diritto internazionale, di promulgare leggi nazionali concernenti la responsabilità civile, conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

Allegato III

La presente Convenzione non sarà interpretata nel senso che essa privi le Parti Contraenti, sul cui territorio siano stati causati dei danni da un infortunio nucleare avvenuto sul territorio di un'altra Parte Contraente, di quei ricorsi che le possano essere aperti a norma del diritto internazionale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei dovuti poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Parigi, addì 29 luglio millenovecentosessanta, nelle lingue inglese, francese, tedesca, spagnola, italiana ed olandese, in un unico esemplare che resterà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, che ne comunicherà una copia autentica a tutti i Firmatari.

Per la Repubblica Federale di Germania:

Karl WERKMEISTER

Per l'Austria:

Dr. Carl H. BOBLETER

Per il Belgio:

R. OCKRENT

Per la Danimarca:

E. N. BARTELS

Per la Spagna:

José NUÑEZ

Per la Francia:

François VALERY

Per la Grecia:

Théodore CHRISTIDIS

Per l'Italia:

G. COSMELLI

Per il Lussemburgo:

Paul REUTER

Per la Norvegia:

Jens BOYESEN

Per i Paesi Bassi:

J. STRENGERS

Per il Portogallo:

José CALVET de MAGALHÃES

Per il Regno Unito di Gran Bretagna

R. M. A. HANKEY

Per la Svezia:

Ingemar HÄGGLÖF

Per la Svizzera;

Agostino SOLDATI

Per la Turchia;

M. TINEY

**CONVENZIONE COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE
DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ
CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE**

(Bruxelles, 31 gennaio 1963)

Parti Contraenti della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, ora Organizzazione Economica di Cooperazione e di Sviluppo Economico (e qui di seguito denominata « Convenzione di Parigi »),

Desiderando adottare misure complementari a quelle previste in detta Convenzione, allo scopo di elevare l'ammontare del risarcimento dei danni eventualmente causati dall'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il regime complementare a quello della Convenzione di Parigi, istituito dalla presente Convenzione, è soggetto alle disposizioni della Convenzione di Parigi, nonché alle norme seguenti.

ARTICOLO 2.

a) Il regime della presente Convenzione si applica ai danni cagionati da incidenti nucleari diversi da quelli verificatisi interamente sul territorio di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione:

i) dei quali è responsabile, in virtù della Convenzione di Parigi, l'esercente di un impianto nucleare ad uso pacifico, situato sul territorio di una Parte Contraente della presente Convenzione (qui di seguito denominata « Parte Contraente ») e che figuri nella lista compilata ed aggiornata conformemente all'articolo 13,

ii) subiti:

1) sul territorio di una Parte Contraente o

2) in alto mare o nello spazio aereo sovrastante, a bordo di una nave o di una aeronave registrata sul territorio di una Parte Contraente ovvero

3) in alto mare e nello spazio aereo sovrastante, da cittadini di una Parte Contraente, a condizione, nel caso di danni ad una nave o ad una aeronave, che quest'ultima sia registrata sul territorio di una Parte Contraente e sempre che sussista la giurisdizione dei Tribunali di una delle Parti Contraenti.

b) Qualsiasi Stato che sottoscriva o aderisca alla presente Convenzione può all'atto della firma o dell'adesione oppure al momento del deposito dell'atto di ratifica, dichiarare di assimilare ai propri cittadini, ai fini del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'applicazione del precedente paragrafo *a) ii)*, le persone fisiche che ai sensi della sua legislazione hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.

c) Ai fini del presente articolo, l'espressione « cittadini di una Parte Contraente » si estende, oltre che allo Stato Contraente stesso, agli enti politici o amministrativi da esso dipendenti e alle persone giuridiche pubbliche o private, nonché a qualsiasi ente, sprovvisto della personalità giuridica, costituito nel territorio di una Parte Contraente.

ARTICOLO 3.

a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti Contraenti si impegnano a provvedere in modo che il risarcimento dei danni di cui all'articolo 2 sia effettuato sino a concorrenza di 120 milioni di unità di conto per incidente.

b) Tale risarcimento viene effettuato:

i) sino ad un importo di almeno 5 milioni di unità di conto, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da una assicurazione o da altra garanzia finanziaria;

ii) fra l'importo di cui alla lettera precedente e l'importo di 70 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalla Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile;

iii) fra i 70 milioni e i 120 milioni di unità di conto, mediante fondi pubblici da corrispondersi dalle Parti Contraenti secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 12.

c) A tal fine, ciascuna Parte Contraente deve:

i) stabilire, conformemente all'articolo 7 della Convenzione di Parigi, in 120 milioni di unità di conto l'importo massimo della responsabilità dell'esercente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al precedente paragrafo *b)*; ovvero

ii) stabilire l'importo massimo della responsabilità dell'esercente in un ammontare almeno pari a quello stabilito conformemente al precedente paragrafo *b) i)* e disporre che, oltre tale importo e fino a 120 milioni di unità di conto, i fondi pubblici di cui ai precedenti paragrafi *b) ii)* e *iii)* siano corrisposti a titolo diverso dalla responsabilità dell'esercente, ferme restando tuttavia le norme sostanziali e di procedura stabilite dalla presente Convenzione.

d) I crediti derivanti dall'obbligo dell'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese con i fondi resi disponibili alla stregua del paragrafo *b) ii)*, *iii)* e *f)* del presente articolo, divengono esigibili nei confronti dell'esercente medesimo soltanto nella misura e dal momento in cui tali fondi siano effettivamente assegnati.

e) Nel dare esecuzione alla presente Convenzione le Parti Contraenti si impegnano a non valersi della facoltà, prevista dall'articolo 15 *b)* della Convenzione di Parigi, di stabilire condizioni particolari:

i) per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi di cui al precedente paragrafo *b) i)*;

ii) diverse da quelle previste dalla presente Convenzione per il risarcimento dei danni effettuato mediante i fondi pubblici di cui al precedente paragrafo *b) ii)* e *iii)*.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) Oltre gli importi di cui al paragrafo b) possono essere corrisposti gli interessi e le spese di cui all'articolo 7 g) della Convenzione di Parigi.

Nella misura in cui tali interessi e spese vengano corrisposti a titolo di risarcimento imputabile sui fondi considerati:

i) al paragrafo b) i) del presente articolo, essi sono a carico dell'esercente responsabile;

ii) al paragrafo b) ii) del presente articolo, essi sono a carico della Parte Contraente sul territorio della quale è situato l'impianto nucleare di detto esercente;

iii) al paragrafo b) iii) del presente articolo, essi sono a carico delle Parti Contraenti nel loro insieme.

g) Per « unità di conto », ai sensi della presente Convenzione, si intende l'unità di conto dell'Accordo Monetario Europeo, quale definita alla data della Convenzione di Parigi.

ARTICOLO 4.

a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilità di più esercenti, il cumulo di responsabilità previsto all'articolo 5 b) della Convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unità di conto.

b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 b) ii) e iii), non può superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unità di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformità dell'articolo 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non Contraente della presente Convenzione, in conformità dell'articolo 7 della Convenzione di Parigi. Qualora più Parti Contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte Contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.

ARTICOLO 5.

a) Qualora l'esercente responsabile abbia diritto di rivalsa conformemente all'articolo 6 f) della Convenzione di Parigi, la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di tale esercente adotta le disposizioni legislative necessarie per consentire a se medesima ed alle altre Parti Contraenti di giovare della rivalsa stessa nella misura in cui siano corrisposti fondi pubblici a norma dell'articolo 3 b) ii) iii) e f).

b) Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, dette disposizioni legislative possono prevedere la ripetizione, nei confronti dell'esercente stesso, dei fondi pubblici corrisposti alla stregua dell'articolo 3 b) ii) iii) ed f).

ARTICOLO 6.

Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente Convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine decorre dal momento del furto, della perdita o dell'abbandono.

Il termine è inoltre prorogato nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 *b)* della Convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto saranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 8 *d)* della Convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo.

ARTICOLO 7.

Qualora una Parte Contraente faccia uso della facoltà prevista dall'articolo 8 *a)* della Convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sarà di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

ARTICOLO 8.

Le persone che beneficiano della presente Convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte Contraente può tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:

i) 120 milioni di unità di conto

ii) la somma più elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilità alla stregua dell'articolo 5 *b)* della Convenzione di Parigi, purché non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subito il danno.

ARTICOLO 9.

a) L'assegnazione dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 *b)* ii) iii) e *f)* è regolata dalle norme in vigore nello Stato i cui tribunali sono competenti.

b) Ciascuna Parte Contraente adotta le disposizioni necessarie affinché le persone danneggiate possano far valere i propri diritti al risarcimento senza dover ricorrere a procedure diverse a seconda dell'origine dei fondi destinati al risarcimento.

c) Le Parti Contraenti non sono tenute a rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3 *b)* ii) e iii) sino a quando non siano esauriti i fondi di cui all'articolo 3 *b)* i).

ARTICOLO 10.

a) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti Contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso è avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unità di conto. Le Parti Contraenti adottano al più presto le misure necessarie per regolare le modalità di tali loro rapporti.

b) Solo la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti Contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) e può procedere all'attribuzione di detti fondi.

c) Detta Parte Contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti Contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell'articolo 3 b) iii) ed f), i ricorsi previsti dall'articolo 5.

d) Le transazioni concluse in conformità della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) et iii) sono riconosciute dalle altre Parti Contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 13 c) della Convenzione di Parigi.

ARTICOLO 11.

a) Qualora i tribunali competenti rilevino da una Parte Contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) ed f) sono corrisposti dalla prima di dette Parti Contraenti. La Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra le somme versate. Le due Parti Contraenti concordano tra loro le modalità del rimborso.

b) Prima di adottare qualsiasi provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, successivo all'incidente nucleare, concernente la natura, la forma e la misura del risarcimento, le modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii), nonché, eventualmente, i criteri di ripartizione di detti fondi, la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti adotta le misure necessarie per consentire l'intervento nel processo di quest'ultima Parte Contraente e la sua partecipazione al risarcimento.

ARTICOLO 12.

a) L'onere della copertura mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) è ripartito secondo i criteri seguenti:

i) per il 50%, in base al rapporto esistente tra il prodotto nazionale lordo, ai prezzi correnti, di ciascuna Parte Contraente, ed il totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, quali risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico, per l'anno precedente quello durante il quale si è verificato l'incidente;

ii) per l'altro 50%, in base al rapporto esistente tra la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte Contraente, e la potenza termica complessiva dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti. Tale calcolo sarà effettuato in base alla potenza termica dei reattori compresi, alla data dell'incidente nucleare, nell'elenco previsto dall'articolo 2 a) i).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini di detto calcolo i reattori sono tuttavia presi in considerazione soltanto a decorrere dalla data in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.

b) Ai sensi della presente Convenzione « potenza termica » significa:

i) prima della concessione dell'autorizzazione all'esercizio definitivo, la potenza termica prevista;

ii) dopo tale concessione, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.

ARTICOLO 13.

a) Ciascuna Parte Contraente deve far figurare nell'elenco previsto dall'articolo 2 a) i) tutti gli impianti nucleari a scopi pacifici situati sul suo territorio e che rispondono alle definizioni dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi.

b) A tal fine, ciascuno Stato firmatario o aderente comunica al Governo belga, al momento del deposito dell'atto di ratifica o dell'adesione, la distinta completa di tali impianti.

c) Detta distinta contiene:

i) per gli impianti non ancora ultimati, l'indicazione della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare;

ii) inoltre, per i reattori, l'indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l'indicazione della loro potenza termica.

d) Ciascuna Parte Contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell'esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.

e) Ciascuna Parte Contraente comunica al Governo belga le modifiche da apportare all'elenco. Qualora la variazione consista nell'aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare.

f) Se una Parte Contraente ritiene che la distinta o la variazione da apportare all'elenco, comunicata da un'altra Parte Contraente, non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 a) i) e alle disposizioni del presente articolo, essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo h) del presente articolo.

g) Se una Parte Contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal presente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione.

h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte Contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso ricevute in conformità del presente articolo.

i) L'insieme delle distinte e delle integrazioni di cui ai paragrafi b), c), d) ed e) del presente articolo costituisce l'elenco previsto dall'articolo 2 a) i), restando inteso che le obiezioni, avanzate ai sensi dei paragrafi f) e g) hanno effetto, qualora siano accolte, a partire dal giorno in cui sono state comunicate.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

j) Il Governo belga trasmette alle Parti Contraenti, a loro richiesta, l'elenco aggiornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente Convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.

ARTICOLO 14.

a) Nella misura in cui la presente Convenzione non disponga altrimenti, ciascuna Parte Contraente può esercitare le competenze attribuite dalla Convenzione di Parigi, e le disposizioni così adottate sono opponibili alle altre Parti Contraenti, per lo stanziamento di fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii).

b) Tuttavia, le disposizioni adottate da una Parte Contraente conformemente agli articoli 2, 7 c) e 9 della Convenzione di Parigi non sono opponibili ad un'altra Parte Contraente, per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), se questa non vi abbia consentito.

c) La presente Convenzione non pregiudica la facoltà di ogni Parte Contraente di adottare disposizioni al di fuori dell'ambito della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, sempreché da tali disposizioni non derivino oneri supplementari per le altre Parti Contraenti e nella misura in cui siano in causa fondi pubblici di queste ultime.

ARTICOLO 15.

a) Ogni Parte Contraente può concludere con uno Stato non contraente della presente Convenzione un accordo relativo al risarcimento mediante fondi pubblici di danni causati da un incidente nucleare.

b) Nella misura in cui le condizioni di risarcimento risultanti da tali accordi non fossero più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione, dalla Parte Contraente considerata, della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, l'ammontare dei danni risarcibili in base a tali accordi e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente Convenzione può essere preso in considerazione, ai fini dell'applicazione della seconda parte dell'articolo 8, per il calcolo dell'ammontare complessivo dei danni causati da tale incidente.

c) In nessun caso le disposizioni dei precedenti paragrafi a) e b) modificano gli obblighi che in virtù dell'articolo 3 b) ii) e iii) gravano sulle Parti Contraenti che non abbiano consentito all'accordo.

d) Ogni Parte Contraente che si proponga di concludere l'accordo di cui al presente articolo deve comunicare tale sua intenzione alle altre Parti Contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.

ARTICOLO 16.

a) Le Parti Contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall'applicazione della presente Convenzione, della Convenzione di Parigi e, in particolare, degli articoli 20 e 22 c) di quest'ultima.

b) Esse si consulteranno sull'opportunità di procedere alla revisione della presente Convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte Contraente, in qualsiasi altro momento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 17.

Le controversie tra due o più Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, su richiesta della Parte Contraente interessata, al tribunale istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957 relativa all'istituzione di un Controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

ARTICOLO 18.

a) Le disposizioni della presente Convenzione possono formare oggetto di riserve in qualsiasi momento anteriore alla ratifica, se le riserve siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari, oppure al momento dell'adesione o a quello della utilizzazione degli articoli 21 e 24, se le riserve stesse siano state espressamente accettate da tutti gli Stati firmatari o aderenti alla presente Convenzione.

b) L'accettazione da parte di uno Stato firmatario non è richiesta se questi non ha ratificato la presente Convenzione nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga conformemente all'articolo 25.

c) Qualsiasi riserva fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Governo belga.

ARTICOLO 19.

Uno Stato può divenire o rimanere Parte Contraente della presente Convenzione soltanto se sia Parte Contraente della Convenzione di Parigi.

ARTICOLO 20.

a) L'allegato alla presente Convenzione ne forma parte integrante.

b) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

c) La presente Convenzione entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica.

d) Per ogni Stato firmatario che ratifichi la presente Convenzione dopo il sesto deposito, questa entrerà in vigore al termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 21.

Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate dalle Parti Contraenti di comune accordo. Esse andranno in vigore alla data in cui tutte le Parti Contraenti le abbiano ratificate o confermate.

ARTICOLO 22.

a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Parte Contraente della Convenzione di Parigi che non abbia firmato la presente Convenzione può chiedere di aderirvi, mediante notifica indirizzata al Governo belga.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) L'adesione è subordinata all'assenso unanime delle Parti Contraenti.
- c) In seguito a tale assenso, la Parte Contraente della Convenzione di Parigi che intende aderire deposita il suo strumento di adesione presso il Governo belga.
- d) L'adesione avrà effetto al termine di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione.

ARTICOLO 23.

a) La presente Convenzione rimane in vigore fino alla scadenza della Convenzione di Parigi.

b) Ogni Parte Contraente potrà porre fine, per quanto la riguarda, all'applicazione della presente Convenzione al termine del periodo di dieci anni stabilito dall'articolo 22 a) della Convenzione di Parigi, dando a tal fine un preavviso di un anno mediante notifica al Governo belga. Entro sei mesi successivi alla notifica di tale preavviso, ciascuna Parte Contraente potrà porre termine, per quanto la riguarda, alla presente Convenzione, alla data in cui questa cesserà di avere effetto per la Parte Contraente che abbia effettuato la prima notifica.

c) La scadenza della presente Convenzione o il recesso di una delle Parti Contraenti non pone termine agli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione per il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare avvenuto prima della data di detta scadenza o recesso.

d) Le Parti Contraenti si consulteranno al momento opportuno sui provvedimenti da adottare, dopo la scadenza della presente Convenzione o dopo il recesso di una o più Parti Contraenti, affinché siano risarciti in misura analoga a quella stabilita dalla presente Convenzione i danni causati da incidenti avvenuti dopo detta scadenza o recesso e la responsabilità dei quali gravi sull'esercente di un impianto nucleare entrato in funzione prima di tale data sui territori delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 24.

a) La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti Contraenti.

b) Qualsiasi Parte Contraente che desideri estendere l'applicazione della presente Convenzione ad uno o più dei territori ai quali, conformemente all'articolo 23 della Convenzione di Parigi, essa abbia dichiarato di voler estendere quest'ultima, ne trasmette domanda al Governo belga.

c) L'estensione della presente Convenzione a tali territori è subordinata all'accordo unanime delle Parti Contraenti.

d) In seguito a tale accordo, la Parte Contraente interessata trasmette al Governo belga una dichiarazione che avrà effetto dal giorno dell'avvenuta ricezione.

e) Tale dichiarazione può, per quanto riguarda i territori in essa designati, essere revocata dalla Parte Contraente interessata mediante preavviso di un anno da notificarsi al Governo belga.

f) Qualora la Convenzione di Parigi cessa di essere applicabile ad uno dei territori di cui al precedente paragrafo, cesserà per esso anche l'applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 25.

Il Governo belga dà comunicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti della ricezione degli strumenti di ratifica, di adesione e di recesso e di ogni altra notifica ad esso pervenuta. Lo stesso Governo notificherà, inoltre, la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data dell'entrata in vigore delle modifiche stesse nonché le riserve fatte conformemente all'articolo 18.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles, il 31 gennaio 1963, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari ed aderenti alla presente Convenzione.

Per il Governo della Repubblica di Germania:

Staatsangehörige sind in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.

GÜNTHER HARKORT

Per il Governo della Repubblica d'Austria:

ERNST LEMBERGER

Per il Governo del Regno del Belgio:

Y. ERRERA

Per il Governo del Regno di Danimarca:

POUL A. SPLETH

Per il Governo della Spagna:

DE CASA MIRANDA

Per il Governo della Repubblica Francese:

J. M. BOEGNER

Per il Governo della Repubblica Italiana:

ANTONIO VENTURINI

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo:

A. BORSCHETTE

Per il Governo del Regno di Norvegia:

For the purposes of the application of Article 2 paragraph (a) (ii) of the Convention individuals having their habitual residence in Norway are assimilated to Norwegian nationals.

STEIN ROGNLIEN

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Gezien de gelijkheid die staatsrechtelijk bestaat tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen verliest de term « grondgebied van het moederland » gebezigd in artikel 24, lid a, van het onderhavige Verdrag zijn oorspronkelijke betekenis en zal mitsdien, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, worden geacht te betekenen « in Europa gelogen grondgebied ».

D. P. SPIERENBURG

Per il Governo del Regno di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

R. A. THOMPSON

Per il Governo del Regno di Svezia:

GUNNAR LJUNGDAHL

Per il Governo della Confederazione Svizzera:

J. L. PAHUD

ALLEGATO

ALLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE
ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960
SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE

I Governi delle Parti Contraenti dichiarano che il risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare non coperto dalla Convenzione complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare considerato, a motivo della sua utilizzazione, non è incluso nell'elenco di cui all'articolo 2 della Convenzione complementare (ivi compreso il caso in cui detto impianto, non incluso nell'elenco, è considerato da uno o più ma non da tutti i Governi come non coperto dalla Convenzione di Parigi):

- è effettuato senza alcuna discriminazione tra i cittadini delle Parti Contraenti della presente Convenzione;

- non è limitato ad un ammontare che sia inferiore a 120 milioni di unità di conto.

Inoltre, questi Governi cercheranno di adeguare il più possibile, nel caso in cui già non lo siano, le norme sul risarcimento delle vittime di tali incidenti nucleari a quelle previste per gli incidenti relativi a impianti nucleari coperti dalla presente Convenzione.

PROTOCOLE ADDITIONNEL**à la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire***(Paris, le 28 janvier 1964)*

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque, Signataires de la Convention sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Energie Nucléaire du 29 juillet 1960 conclue à Paris dans le cadre de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation Européenne de Coopération et de Développement Economiques;

Considérant que les Signataires étaient représentés à une Conférence Internationale qui s'est tenue à Vienne sous l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique du 29 avril au 19 mai 1963 au cours de laquelle une Convention Internationale relative à la Responsabilité Civile en Matière de Dommages Nucléaires a été adoptée;

Ayant pris note qu'en vertu de son Article XVIII, ladite Convention ne porte pas atteinte à l'application de la Convention de Paris en ce qui concerne les Parties à cette Convention;

Désireux toutefois d'éviter dans la mesure du possible un conflit éventuel entre les deux Conventions, en vue de se permettre de devenir Parties aux deux Conventions s'ils le souhaitent;

Sont convenus de ce qui suit:

I

La Convention sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Energie Nucléaire du 29 juillet 1960 est modifiée comme suit:

A) Le dernier paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant:

Convaincus de la nécessité d'unifier les règles fondamentales applicables dans les différents pays à la responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires et éventuellement d'étendre les dispositions de la présente Convention aux dommages résultant d'accidents dus à des radiations ionisantes qu'elle ne couvre pas.

B) L'Article 2 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 2.

La présente Convention ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'Etats non-Contractants ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf si la législation de la Partie Contractante sur le

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable en dispose autrement, sans préjudice toutefois des droits prévus à l'Article 6 e).

C) L'Article 3 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 3.

a) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention:

- i) de tout dommage aux personnes; et
- ii) de tout dommage aux biens, à l'exclusion

1) de l'installation nucléaire elle-même et des biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle;

2) dans les cas prévus à l'Article 4, du moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire, s'il est établi que ce dommage (appelé ci-après le « dommage ») est causé par un accident nucléaire mettant en jeu soit des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs détenus dans cette installation, soit substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'Article 4.

b) Lorsque des dommages sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de radiations ionisantes qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes.

c) Une Partie Contractante peut prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire située sur son territoire comprend tout dommage qui provient ou résulte de rayonnements ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans cette installation nucléaire, autre que les sources dont il est fait mention au paragraphe a) du présent Article.

D) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 4.

Dans le cas de transport de substances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport, et sans préjudice de l'Article 2:

a) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires survenu hors de cette installation et

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mettant en jeu des substances nucléaires transportées en provenance de cette installation, à condition que l'accident survienne:

i) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire;

ii) à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge les substances nucléaires;

iii) si les substances nucléaires sont destinées à un réacteur faisant partie d'un moyen de transport, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge les substances nucléaires;

iv) si les substances nucléaires ont été envoyées à une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, avant qu'elles n'aient été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues sur le territoire de cet Etat non-Contractant.

b) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires au cours de transports à destination de cette installation, à condition que l'accident survienne:

i) après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire;

ii) à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires;

iii) après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires provenant de la personne exploitant un réacteur faisant partie d'un moyen de transport;

iv) si les substances nucléaires ont été envoyées, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, après qu'elles auront été chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter le territoire de cet Etat non-Contractant.

c) L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'Article 10. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention.

d) La législation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'à des conditions qu'elle détermine, un transporteur peut être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, à un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par décision de l'autorité publique compétente, à la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises à l'Article 10 a) sont remplies. Dans ce cas, le transporteur est considéré,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aux fins de la présente Convention, pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante.

E) L'Article 5 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 5.

a) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus successivement dans plusieurs installations nucléaires et sont détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant d'une installation dans laquelle ils ont été détenus antérieurement n'est responsable du dommage.

b) Toutefois, si un dommage est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et ne mettant en cause que des substances nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, l'exploitant de cette installation n'est pas responsable lorsqu'un autre exploitant ou une autre personne est responsable en vertu de l'Article 4.

c) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs installations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la dernière installation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus, avant que le dommage ait été causé, ou que l'exploitant qui les a pris en charge ultérieurement, n'est responsable du dommage.

d) Si le dommage implique la responsabilité de plusieurs exploitants, conformément à la présente Convention, leur responsabilité est solidaire et cumulative; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximum de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'Article 7. En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, à l'Article 7.

F) L'Article 6 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 6.

a) Le droit à réparation pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention; il peut également être exercé contre l'assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l'exploitant conformément à l'Article 10, si un droit d'action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.

b) Sous réserve des dispositions du présent Article, aucune autre personne n'est tenue de réparer un dommage causé par un accident nucléaire;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

toutefois, cette disposition ne peut affecter l'application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, à la date de la présente Convention.

c) i) Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité:

1) de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'Article 3 a) ii) 1) et 2) ou à l'Article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention;

2) de la personne dûment autorisée à l'exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'Article 4 a) iii) ou b) iii).

ii) L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage causé par un accident nucléaire, sauf lorsqu'il n'est pas fait usage de l'Article 7 c), et alors seulement dans la mesure où des dispositions particulières ont été prises en ce qui concerne le dommage au moyen de transport, soit dans la législation nationale, soit dans la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire.

d) Toute personne qui a réparé un dommage causé par un accident nucléaire en vertu d'un accord international visé au paragraphe b) du présent Article ou en vertu de la législation d'un Etat non-Contractant acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention.

e) Toute personne ayant son lieu principal d'exploitation sur le territoire d'une Partie Contractante, ou ses préposés, qui ont réparé un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu sur le territoire d'un Etat non-Contractant ou un dommage subi sur ce territoire, acquièrent, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en l'absence de l'Article 2.

f) L'exploitant n'a un droit de recours que:

i) si le dommage résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte ou de l'omission intentionnelle;

ii) si et dans la mesure où le recours est prévu expressément par contrat.

g) Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du paragraphe f) du présent Article, ladite personne ne peut avoir un droit contre l'exploitant en vertu des paragraphes d) ou e) du présent Article.

h) Si la réparation du dommage met en jeu un régime national ou public d'assurance médicale, de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, les droits des bénéficiaires de ce régime et les recours éventuels pouvant être exercés contre l'exploitant sont réglés par la loi de la Partie Contractante ou les règlements de l'organisation intergouvernementale ayant établi ce régime.

G) L'Article 7 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 7.

a) Le total des indemnités payables pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum de la responsabilité, fixé conformément au présent Article.

b) Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à 15.000.000 d'unités de compte de l'Accord Monétaire Européen, telles qu'elles sont définies à la date de la présente Convention (appelées ci-après « unités de compte »). Toutefois, un autre montant plus ou moins élevé peut être fixé par la législation d'une Partie Contractante, compte tenu de la possibilité pour l'exploitant d'obtenir l'assurance ou une autre garantie financière requise à l'Article 10, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 5.000.000 d'unités de compte. Les montants prévus au présent paragraphe peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.

c) L'exception résultant de l'alinéa a) ii) 2) de l'Article 3 peut être écartée par la législation d'une Partie Contractante, à condition qu'en aucun cas l'inclusion des dommages au moyen de transport n'ait pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur à 5.000.000 d'unités de compte.

d) Le montant fixé en vertu du paragraphe b) du présent Article pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie Contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie Contractante prises en vertu du paragraphe c) du présent Article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.

e) Une Partie Contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie Contractante.

f) Les dispositions du paragraphe e) du présent Article ne s'appliquent pas:

i) au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie Contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire;

ii) au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie Contractante.

g) Les intérêts et dépens liquidés par le Tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent Article.

H) L'Article 8 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 8.

a) Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent être intentées, sous peine de déchéance, dans le délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. Toutefois, la législation nationale peut fixer un délai de déchéance supérieur à dix ans, si la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai. Toutefois, cette prolongation du délai de déchéance ne peut porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action du fait de décès ou de dommages aux personnes avant l'expiration dudit délai de dix ans.

b) Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, le délai visé au paragraphe a) de cet Article est calculé à partir de la date de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon.

c) La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de deux ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que le délai établi en vertu des paragraphes a) et b) de cet Article puisse être dépassé.

d) Dans les cas prévus à l'Article 13 c) ii), il n'y a pas de déchéance de l'Action en réparation si, dans le délai prévu au paragraphe a) du présent Article,

i) une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'Article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir; si le Tribunal désigne comme tribunal compétent, un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné;

ii) une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'Article 13 c) ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.

e) Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent Article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

I) L'Article 9 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 9.

L'exploitant n'est pas responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit

armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou, sauf disposition contraire de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située son installation nucléaire, à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

J) L'Article 13 est remplacé par le texte suivant:

ARTICLE 13.

a) Sauf dans les cas où le présent Article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu, sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des Articles 3, 4, 6 a) et 6 e).

b) Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties Contractantes, ou que le lieu de l'accident nucléaire ne peut être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.

c) Lorsqu'en vertu des paragraphes a) ou b) du présent Article les tribunaux de plusieurs Parties Contractantes sont compétents, la compétence est attribuée,

i) si l'accident nucléaire est survenu en partie en dehors du territoire de toute Partie Contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie Contractante, aux tribunaux de cette dernière;

ii) dans tout autre cas, aux tribunaux de la Partie Contractante désignée, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'Article 17, comme étant la plus directement liée à l'affaire.

d) Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent Article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie Contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie Contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.

e) Si une action en réparation est intentée contre une Partie Contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie Contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent Article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

K) L'Annexe I est remplacée par le texte suivant:

ANNEXE I

Les réserves suivantes ont été acceptées, soit à la date de la signature de la Convention, soit à la date de la signature du Protocole Additionnel:

1. Article 6 a) et c) i):

Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement du Royaume de Grèce.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Réserve du droit de laisser subsister, par une disposition de la législation nationale, la responsabilité d'une personne autre que l'exploitant, à condition que cette personne soit entièrement couverte, même en cas d'action mal fondée, soit par une assurance ou une autre garantie financière obtenue par l'exploitant, soit au moyen des fonds publics.

2. Article 6 b) et d):

Réserve du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement du Royaume de Grèce, du Gouvernement du Royaume de Norvège et du Gouvernement du Royaume de Suède.

Réserve du droit de considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes à celles des accords internationaux visés à l'Article 6 b) comme des accords internationaux aux fins de l'Article 6 b) et d).

3. Article 8 a):

Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit d'établir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République Fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, un délai de déchéance supérieur à dix ans, si des mesures ont été prévues pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai.

4. Article 9:

Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République Fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, que l'exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

5. Article 19:

Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement du Royaume de Grèce.

Réserve du droit de considérer la ratification de la présente Convention comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire conformes aux dispositions de la présente Convention.

II

a) Les dispositions du présent Protocole Additionnel font partie intégrante de la Convention sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Énergie Nucléaire du 29 juillet 1960 (appelée ci-après la « Convention »).

b) Le présent Protocole Additionnel sera ratifié ou confirmé. Les instruments de ratification du présent Protocole Additionnel seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de Coopération et de Déve-

loppement Economiques; le cas échéant, la confirmation du présent Protocole Additionnel lui sera notifiée.

c) Les Signataires du présent Protocole Additionnel qui ont déjà ratifié la Convention s'engagent à ratifier ou à confirmer aussitôt que possible le présent Protocole Additionnel. Les autres Signataires du présent Protocole Additionnel s'engagent à le ratifier ou à le confirmer en même temps qu'ils ratifieront la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole Additionnel.

d) Le Secrétaire Général de l'Organisation donnera communication à tous les Signataires, ainsi qu'aux Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification et de la notification des confirmations.

e) Pour le calcul du nombre de ratifications prévu à l'Article 19 b) de la Convention pour son entrée en vigueur, il ne sera tenu compte que des Signataires qui auront ratifié la Convention et ratifié ou confirmé le présent Protocole Additionnel.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris le 28 janvier 1964, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

NORBERT BERGER

Pour l'Autriche:

Dr. CARL H. BOBLETER

Pour la Belgique:

R. OCKRENT

Pour le Danemark:

SVEN AAGE NIELSEN

Pour l'Espagne:

JOSÉ NUÑEZ

Pour la France:

FRANÇOIS VALÉRY

Pour la Grèce:

THÉODORE CHRISTIDIS

Pour l'Italie:

CASTO CARUSO

Pour le Luxembourg:

PAUL REUTER

Pour la Norvège:

GEORG KRISTIANSEN

Pour les Pays-Bas:

STRENGERS

Pour le Portugal:

J. CALVET DE MAGALHÂES

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

HANKEY

Pour la Suède:

C. H. VON PLATEN

Pour la Suisse:

AGOSTINO SOLDATI

Pour la Turquie:

M. KIZILKAYA

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
alla Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Con-
venzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile
nel campo dell'energia nucleare

I Governi della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera, firmatari della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare,

Considerando che talune disposizioni della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare conclusa a Parigi nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, ora Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico, sono state modificate dal protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964 del quale essi sono firmatari,

Considerando che le modifiche apportate alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 dal suddetto protocollo addizionale rendono necessari taluni emendamenti alla Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi,

Hanno convenuto quanto segue:

I

La Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare è emendata come segue:

A. Il secondo paragrafo del preambolo è sostituito dal testo seguente:

Parti Contraenti della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, ora Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico, quale è stata modificata dal protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964 (qui di seguito denominato « Convenzione di Parigi »).

B. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

ARTICOLO 4.

a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilità di più esercenti, il cumulo di responsabilità previsto all'articolo 5 d) della Convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unità di conto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 b) ii) e iii), non può superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unità di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformità dell'articolo 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non Contraente della presente Convenzione, in conformità dell'articolo 7 della Convenzione di Parigi. Qualora più Parti Contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte Contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili.

C. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

ARTICOLO 6.

Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente Convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti, gettati in mare o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine non può in nessun caso essere superiore a 20 anni a decorrere dalla data del furto, della perdita, del lancio in mare o dell'abbandono. Il termine è inoltre prolungato nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 d) della Convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto, verranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 8 (e) della Convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo.

D. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

ARTICOLO 7.

Qualora una Parte Contraente faccia uso della facoltà prevista dall'articolo 8 c) della Convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sarà di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

E. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

ARTICOLO 8.

Le persone che beneficiano della presente Convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte Contraente può tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:

i) 120 milioni di unità di conto, o

ii) la somma più elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilità alla stregua dell'articolo 5 d) della Convenzione di Parigi, purché non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subito il danno.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

ARTICOLO 10.

a) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti Contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso è avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di unità di conto. Le Parti Contraenti adottano al più presto le misure necessarie per regolare le modalità di tali loro rapporti.

b) Solo la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti Contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) e può procedere all'attribuzione di detti fondi.

c) Detta Parte Contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti Contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell'articolo 3 b) iii) e f), i ricorsi previsti dall'articolo 5.

d) Le transazioni concluse in conformità della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sono riconosciute dalle altre Parti Contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 13 d) della Convenzione di Parigi.

II

(a) Le disposizioni del presente Protocollo Addizionale sono parte integrante della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

(b) Il presente Protocollo Addizionale sarà ratificato o confermato. Gli strumenti di ratifica del presente Protocollo Addizionale saranno depositati presso il Governo belga; la conferma del presente Protocollo Addizionale gli sarà eventualmente notificata.

(c) I Governi firmatari del presente Protocollo Addizionale si impegnano a ratificarlo o a confermarlo contemporaneamente alla ratifica della Convenzione del 31 gennaio 1963. Nessuna adesione a questa Convenzione sarà accettata se non è accompagnata dall'adesione al presente Protocollo Addizionale.

(d) Il Governo belga darà comunicazione a tutti i Firmatari, nonché ai Governi che hanno aderito alla Convenzione del 31 gennaio 1963, della ricezione degli strumenti di ratifica e della notifica delle conferme.

(e) Per il calcolo del numero di ratifiche previsto dall'articolo 20 (c) della Convenzione del 31 gennaio 1963 per la sua entrata in vigore, si terrà conto soltanto dei Firmatari che avranno ratificato detta Convenzione e ratificato o confermato il presente Protocollo Addizionale.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il 28 gennaio 1964, in Italiano, in francese, in inglese, in olandese, in spagnolo e in tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli altri Firmatari e ai Governi aderenti.